



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2012 (07.11)
(OR. en)**

15673/12

**Fascicolo interistituzionale
2012/0158 (COD)**

**PECHE 441
CODEC 2547**

NOTA PUNTO "I"

del: Gruppo "Politica interna della pesca"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)

n. prop. Comm.: 11915/12 PECHE 249 CODEC 1776 - COM(2012) 298 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (prima lettura) (deliberazione legislativa)
- Approvazione del testo di compromesso finale

I. INTRODUZIONE

1. Il 26 giugno 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto che mira a convertire le misure tecniche transitorie¹ in misure tecniche permanenti. La proposta deve entrare in vigore il 1° gennaio 2013 in quanto le attuali misure tecniche transitorie scadono il 31 dicembre 2012.
2. La commissione per la pesca del Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 9 ottobre 2012².

¹ GU L 165 del 24.6.2011, pagg. 1-2.

² doc 14078/12 PECHE 359 CODEC 2192 ADD 2 REV 1

3. Il 18 settembre il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere nel quale chiede che le misure tecniche transitorie siano prorogate di altri diciotto mesi invece di essere rese permanenti.
4. Nella riunione del 18 ottobre 2012 il Coreper ha convenuto il mandato di negoziato³ per il trilogio informale del 18 ottobre 2012. A seguito del trilogio informale, nella riunione del 31 ottobre 2012 il Coreper ha approvato un mandato di negoziato riveduto⁴.
5. Nella riunione del 6 novembre 2012 la commissione per la pesca del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accettazione, quale sua posizione in prima lettura, del testo figurante nel mandato di negoziato riveduto del Consiglio⁵.
6. Si invita il Coreper a:
 - approvare tale accordo;
 - incaricare il suo presidente di scrivere al presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo per informarlo che il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo in prima lettura qualora la plenaria voti a favore del testo finale riportato nell'allegato.

³ doc 14506/12 PECHE 388 CODEC 2284

⁴ doc 15193/12 PECHE 408 CODEC 2434

⁵ Da confermare nella riunione della commissione per la pesca del 6 novembre 2012.

PE-CONS N°/YY -20YY/000 (COD)

**REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

⁶ G U L ...

(1) Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011⁷ e il relativo atto modificativo, il regolamento (UE) n. 579/2011, dell'8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁸, garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁹.

(2) Si attende un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione *alla luce della riforma in corso della politica comune della pesca (PCP)*. *Il fatto che questo nuovo* quadro non entrerà in vigore prima della fine del 2012 *giustifica la proroga dell'applicazione di tali misure tecniche su base transitoria*.

(3) Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame *incorporandovi* le misure tecniche transitorie.

(3bis) Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, le taglie minime di sbarco e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato stabilite in precedenza nella legislazione UE devono essere integrate nel presente regolamento.

⁷ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

⁸ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁹ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(5) È opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM *per ridurre i rigetti di specie soggette a contingente*.

(5bis) Al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l'obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10% delle catture comprende pesci sotto taglia, sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009.

(5ter) Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), occorre mantenere le restrizioni applicabili allo sbarco o alla detenzione a bordo di aringhe pescate nella divisione CIEM IIa.

(6) Alla luce del parere dello CSTEP *una zona di divieto per proteggere le aringhe riproduttrici nella divisione CIEM IIa* non è più necessaria per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie *ed* è quindi opportuno revocarla.

(7) Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un'attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock.

(8) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie.

█
(11) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere *una* zona di divieto per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb.

(11bis) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa), per la protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano.

(11ter) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa.

(11quater) Alla luce del parere dello CSTEP sulla distribuzione geografica del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa, secondo cui le catture di merluzzo bianco hanno luogo in ampia prevalenza a nord di 59° di latitudine N, è opportuno autorizzare l'uso di reti da imbrotto a sud di questa linea.

(11quinqies) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di reti da imbrotto per il gattuccio nella divisione CIEM VIa.

(11sexies) L'adeguatezza delle caratteristiche degli attrezzi nella deroga per la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella divisione CIEM VIa dovrebbe essere riesaminata periodicamente alla luce dei pareri scientifici ai fini della loro modifica o abrogazione.

(11septies) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno introdurre una zona di divieto per la protezione del novellame di merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa.

(11octies) L'adeguatezza del divieto di cui all'articolo 29 quinqies deve essere oggetto di periodico riesame alla luce del parere scientifico al fine di modificare ovvero abrogare tale articolo.

(11nonies) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, occorre mantenere le misure intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico (divisioni CIEM VII f, g).

- (12) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa.
- (13) È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.
- (14) È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
- (15) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud.
- (16) È opportuno attuare su base permanente alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell'Atlantico nordorientale, **sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009.**
- (17) Alla luce del parere del CIEM, è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d'Irlanda durante la stagione riproduttiva.
- (17bis) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso delle griglie di selezione in una zona delimitata della divisione CIEM VIIa.**

(18) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII *a est di 27° O*, in acque di profondità superiore a 200 m ma inferiore a 600 m, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde.

(18bis) È importante chiarire l'interazione tra diversi regimi applicabili alla pesca con reti da imbrocco specialmente nella sottozona CIEM VII. Più in particolare, è opportuno precisare che una deroga specifica per la pesca con reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, V, VIa, VII b, c, j e k con le condizioni specifiche ad essa correlate, è consentita solo in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e che, di conseguenza, le norme di base concernenti la forcella di dimensioni delle maglie e la composizione delle catture di cui all'articolo 11 e all'allegato VI del presente regolamento si applicano nelle divisioni CIEM VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh e nelle acque con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k.

(18ter) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque di profondità superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri.

(19) È opportuno continuare ad autorizzare l'uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie.

(20) È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC, adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM VIIc,j,k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall'Unione nel 2008.

(21) In base al parere formulato da un gruppo di lavoro congiunto UE/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca ■ e pertanto, ***sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011***, è opportuno sopprimere tale divieto.

(22) A fini di chiarezza e per garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune disposizioni ormai obsolete.

(22bis) È opportuno mantenere le forcelle di dimensioni delle maglie, le specie bersaglio e le percentuali di catture applicabili nello Skagerrak e nel Kattegat intese a tener conto dei cambiamenti nei modelli di pesca e dell'adozione di attrezzi più selettivi.

(23) È opportuno rivedere le taglie minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici.

(24) Al fine di contribuire alla conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE).

(24bis) Per l'acciuga, è opportuno introdurre un provvedimento equivalente alla taglia minima di sbarco in termini di numero di individui per kg in quanto esso semplificherebbe il lavoro a bordo dei pescherecci dediti alla cattura di tale specie e faciliterebbe le misure di controllo allo sbarco.

(25) È opportuno *mantenere le* ■ specifiche per le griglie di selezione intese a ridurre le catture accessorie nella pesca dello scampo *nella divisione CIEM IIIa*, nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa.

(26) È opportuno mantenere le specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di Guascogna.

(27) ■ È opportuno autorizzare l'uso di pannelli a maglia quadrata di 2 m da parte dei pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM VIa.

(27bis) Il termine "Comunità" utilizzato nell'articolo del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere modificato per tener conto dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona.

(27bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione relativamente ad attrezzi di elevata selettività equivalente per la pesca dello scampo nella divisione CIEM VIa e all'esclusione di specifiche attività di pesca di uno Stato membro dall'applicazione del divieto dell'uso di reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli nelle sottozone CIEM VIII, IX e X qualora il livello delle catture accessorie di squali e di rigetti sia molto basso, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011¹⁰

■

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(29) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98.

(29bis) Il regolamento (CE) n. 1434/98 prevede specifiche condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto. Una specifica deroga alle condizioni per lo sbarco delle catture accessorie di aringhe nel quadro della pesca a maglie piccole nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque UE della divisione CIEM IIa, precedentemente contemplata in altri atti dell'Unione, deve essere integrata nel presente regolamento. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

-1bis) È inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all'allegato I, nota in calce 5, il termine "Comunità", o l'aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall'aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione."

-1ter) All'articolo 2, è inserita una nuova lettera i):

"i) Regione 9

Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alla sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e nella risoluzione CGPM/33/2009/2."

-Iquater) All'articolo 11, paragrafo 1 è aggiunto un secondo comma:

"L'applicazione di tale deroga lascia impregiudicato l'articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento."

-Iquinquies) È inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 1 bis

Nella regione 9, la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 mm."

I

Iquinquies) L'articolo 17 è modificato come segue:

Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate negli allegati XII e XII bis per le specie e le zone geografiche in questione."

Isexies) All'articolo 19 è inserito un nuovo paragrafo 4:

"4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella regione 9."

2) È inserito il seguente titolo III bis:

"TITOLO III bis
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI

Articolo 19 bis

Divieto di selezione qualitativa

1. ***Nelle regioni da 1 a 4 definite all'articolo 2 del presente regolamento sono vietati i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente durante le operazioni di pesca.***
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi altra normativa in materia di pesca.

Articolo 19 ter

Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato

1. Nelle regioni da 1 a 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10% del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, il peschereccio cambia zona di pesca.
2. ***Nelle regioni da 1 a 4 è vietato il rilascio in acqua di sgombro, aringa o suro prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti."***

3) All'articolo 20, paragrafo 1, è soppressa la lettera d).

3bis) È inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Restrizioni per la pesca dell'aringa nelle acque UE della divisione CIEM IIa

È vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque UE della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre."

4) L'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 29 bis

Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV

1. È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' di latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00' di longitudine ovest.

2. ***La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.***"

5) All'articolo 29 ter, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)."

6) Sono inseriti i seguenti articoli da 29 quater a 29 nonies:

"Articolo 29 quater

Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca dell'eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 57°00' N, 15°00' O
- 57°00' N, 14°00' O
- 56°30' N, 14°00' O
- 56°30' N, 15°00' O
- **57°00' N, 15°00' O**

Articolo 29 quinquies

Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI

1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 54°30' N, 10°35' O
- 55°20' N, 09°50' O
- 55°30' N, 09°20' O
- 56°40' N, 08°55' O
- 57°00' N, 09°00' O
- 57°20' N, 09°20' O
- 57°50' N, 09°20' O
- 58°10' N, 09°00' O
- 58°40' N, 07°40' O
- 59°00' N, 07°30' O

- 59°20' N, 06°30' O
- 59°40' N, 06°05' O
- 59°40' N, 05°30' O
- 60°00' N, 04°50' O
- 60°15' N, 04°00' O

2. I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹¹.
3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse ***nella zona di cui al paragrafo 1***, purché:
 - a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e
 - b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

¹¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:
- a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e
 - b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

4 bis. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120mm, purché:

- a) esse siano utilizzate soltanto nella zona a sud di 59°N;***
- b) la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 20km per peschereccio;***
- c) il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e***
- d) il merlano e merluzzo bianco non costituiscano più del 5 % delle catture.***

4ter In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90mm, purché:

- c) *le reti da imbrotto siano utilizzate soltanto entro un raggio di 3 miglia nautiche dalla costa e per un periodo massimo di 10 giorni per mese civile;*
- d) *la lunghezza massima della rete da imbrotto utilizzata sia 1000 m;*
- e) *il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e*
- f) *almeno il 70% delle catture sia costituito da gattucci.*

5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo purché:

- g) *l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater, o altro attrezzo di equivalente elevata selettività;*
- h) *l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm;*
- i) *almeno il 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampo.*



La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, determina mediante atti di esecuzione gli attrezzi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a).

6. Il paragrafo 5 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

– 59°05' N, 06°45' O

– 59°30' N, 06°00' O

– 59°40' N, 05°00' O

– 60°00' N, 04°00' O

– 59°30' N, 04°00' O

– 59°05' N, 06°45' O

7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili purché

a) tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutti gli altri pescherecci;

■

c) se il merluzzo carbonaro rappresenta meno del 90% delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; e

d) se la lunghezza fuori tutto del peschereccio è superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di catture di merluzzo carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quinquies.

7bis. Entro il 1° gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 7 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 7.

8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 59°05' N, 06°45' O
- 59°30' N, 06°00' O
- 59°40' N, 05°00' O
- 60°00' N, 04°00' O
- 59°30' N, 04°00' O
- 59°05' N, 06°45' O

8bis. *Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock¹² nella zona specificata nella zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate*

- 7°07' longitudine ovest e 55°25' latitudine nord,
- 7°00' longitudine ovest e 55°25' latitudine nord,
- 6°50' longitudine ovest e 55°18' latitudine nord,
- 6°50' longitudine ovest e 55°17' latitudine nord,
- 6°52' longitudine ovest e 55°17' latitudine nord,
- 7°07' longitudine ovest e 55°25' latitudine nord.

Il comandante di un peschereccio o un'altra persona a bordo non inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono.

9. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi **4bis**, **4ter**, **5** e **7**. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione non inferiore al 20%.

10. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo al summenzionato anno civile, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione ■ sulla quantità totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione ■ .

10bis. Entro il 1° gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo.

Articolo 29 sexies

Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII

1. Dal 1° febbraio al 31 marzo è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:
 - j) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e
 - k) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombrò, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:
- l) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e
 - m) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

Articolo 29 septies

Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra

1. Nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- a) Bordo della piattaforma continentale scozzese
 - 59°58' N, 07°00' O
 - 59°55' N, 06°47' O
 - 59°51' N, 06°28' O
 - 59°45' N, 06°38' O
 - 59°27' N, 06°42' O

- 59°22' N, 06°47' O
- 59°15' N, 07°15' O
- 59°07' N, 07°31' O
- 58°52' N, 07°44' O
- 58°44' N, 08°11' O
- 58°43' N, 08°27' O
- 58°28' N, 09°16' O
- 58°15' N, 09°32' O
- 58°15' N, 09°45' O
- 58°30' N, 09°45' O
- 59°30' N, 07°00' O
- **59°58' N, 07°00' O**

b) Bordo del Rosemary bank

- 60°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 09°00' O
- 59°30' N, 09°00' O
- 59°30' N, 10°00' O
- 60°00' N, 10°00' O
- **60°00' N, 11°00' O**

ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 59°15' N, 10°24' O
- 59°10' N, 10°22' O
- 59°08' N, 10°07' O

- 59°11' N, 09°59' O
- 59°15' N, 09°58' O
- 59°22' N, 10°02' O
- 59°23' N, 10°11' O
- 59°20' N, 10°19' O
- **59°15' N, 10°24' O**

2. All'entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita.
3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
 - n) cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
 - o) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;
 - p) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

4. Oltre ai compiti ad essi spettanti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002¹³, gli osservatori di cui allo stesso articolo assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli di campionamento particolareggiati e procedono al raffronto dei risultati.
5. Nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 60°58.76' N, 27°27.32' O
 - 60°56.02' N, 27°31.16' O
 - 60°59.76' N, 27°43.48' O
 - 61°03.00' N, 27°39.41' O
 - **60°58.76' N, 27°27.32' W.**

¹³ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II

1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 15 agosto e il 30 novembre per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.
2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.
3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70.
4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010¹⁴, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.
5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono registrate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

¹⁴ GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

Articolo 29 nonies

Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

1. È vietata la cattura dello scorfano ■ nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM XII e XIV ***tranne dopo il 10 maggio di ogni anno e solo nella zona delimitata*** dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 (in appresso "la zona di conservazione dello scorfano"):

- 64°45' N, 28°30' O
- 62°50' N, 25°45' O
- 61°55' N, 26°45' O
- 61°00' N, 26°30' O
- 59°00' N, 30°00' O
- 59°00' N, 34°00' O

- 61°30' N, 34°00' O
- 62°50' N, 36°00' O
- 64°45' N, 28°30' O

Ibis. In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto dell'Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dopo il 10 maggio di ogni anno sulla scorta dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci UE debitamente autorizzati dai rispettivi Stati membri e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

2. È vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è di 1,70.
4. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.

5. Oltre a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 e sono registrate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 5 sono effettuate in conformità delle pertinenti disposizioni."

6bis) All'articolo 30 è inserito un nuovo paragrafo:

"1 bis) Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9."

- 7) È inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb

1. In deroga all'articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
 - un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,
 - verso est sino a 55° latitudine nord e 5° longitudine est,
 - verso nord fino a 56° latitudine nord,
 - e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord.

2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
- q) il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;
 - r) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;
 - s) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
 - t) il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate;
 - u) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo."
- 8) È inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

***Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle
catture***

1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita ***all'articolo 3, paragrafo 2***, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.

Le sbarre *sono* saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non deve superare i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non deve superare i 15 mm.

2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è preclusa la possibilità di scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
 3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio."
- 9) Sono inseriti i seguenti articoli da 34 bis a 34 septies:

"Articolo 34 bis

Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrotto, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

- dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e
- dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
- un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N,
- 54°30' N, 04°50' O,
- 53° 15' N, 04°50' O,
- un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53°15' N.

2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo ivi indicati:

b) è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

- le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 mm o fra 80 e 99 mm; e
- ***abbiano dimensioni comprese in una sola delle forcelle di dimensioni delle maglie autorizzate; e***
- nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm; e
- le reti vengano utilizzate unicamente all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 53°30' N, 05°30' O
- 53°30' N, 05°20' O
- 54°20' N, 04°50' O
- 54°30' N, 05°10' O
- 54°30' N, 05°20' O
- 54°00' N, 05°50' O
- 54°00' N, 06°10' O
- 53°45' N, 06°10' O
- 53°45' N, 05°30' O
- 53°30' N, 05°30' O

c) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione:

- soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a);

- qualora venga utilizzato un pannello separatore, questo sia conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio¹⁵; e
 - qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi *ai punti da 2 a 5* dell'allegato XIV bis;
- d) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 53°45' N, 06°00' O
 - 53°45' N, 05°30' O
 - 53°30' N, 05°30' O
 - 53°30' N, 06°00' O
 - 53°45' N, 06°00' O

¹⁵ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O

1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X.

3. In deroga al paragrafo 1 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
 - a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM VIIa,b,d e nella sottozona CIEM X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 110 mm nella divisione CIEM VIIc e nella sottozona CIEM IX, purché:
 - vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;
 - non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;

- siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
 - ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 km per peschereccio;
 - il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; o
- b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché:
- vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;
 - non siano immersi con più di 15 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33;
 - non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
 - ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 10 km; la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 km per peschereccio;
 - il tempo di immersione massimo sia di 72 ore;

- c) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, purché:
- vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri;
 - non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;
 - siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
 - ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 4 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per peschereccio;
 - il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;
 - almeno l'85%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da nasello;
 - il numero dei pescherecci che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008;

- il comandante del peschereccio partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo, prima della partenza dal porto, la quantità di attrezzi trasportati a bordo del peschereccio e la loro lunghezza totale. Almeno il 15% delle partenze è sottoposto ad ispezione;
- il comandante del peschereccio abbia a bordo il 90% degli attrezzi verificati in base al giornale di bordo *dell'Unione* per la bordata in questione al momento dello sbarco; e
- i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo *dell'Unione*;

d) *tramagli nella sottozona CIEM IX con maglie di dimensione pari o superiore a 220 mm, purché:*

- *vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;*
- *non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44;*
- *non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti;*
- *ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 5 km; la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per peschereccio;*
- *il tempo di immersione massimo sia di 72 ore.*

4. Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010.

4 bis. Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X devono ottenere un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 3, lettere a), **■** b) o d) può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento.

6. Il comandante di un peschereccio titolare di **un'autorizzazione di pesca** di cui al paragrafo **4bis** registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest'ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze.

■

8. Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c,j,k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:

a) l'attrezzo non è correttamente marcato;

b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;

- c) l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;
- d) l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

9. Il comandante di un peschereccio titolare di ***un'autorizzazione di pesca*** di cui al paragrafo ***4bis*** registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:

- la dimensione di maglia delle reti utilizzate;
- la lunghezza nominale di una rete;
- il numero di reti in un insieme;
- il numero totale di insiemi di reti utilizzato;
- la posizione di ciascun insieme di reti calato;
- la profondità di ciascun insieme di reti calato;
- il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;
- la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

10. I pescherecci che pescano in virtù di **un'autorizzazione di pesca** di cui al paragrafo **4bis** sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002¹⁶.
11. I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 3, lettere b) e d) non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

11 bis. *La Commissione, previa consultazione dello CSTEP, può decidere mediante atti di esecuzione di escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 10, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.*

Articolo 34 ter

Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione¹⁷, è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all'allegato XIV ter.

¹⁶ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

¹⁷ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.

Articolo 34 quinquies

Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:



Parte della dorsale di Reykyanes:

- 55°04.5327' N, 36°49.0135' O
- 55°05.4804' N, 35°58.9784' O

- 54°58.9914' N, 34°41.3634' O
- 54°41.1841' N, 34°00.0514' O
- 54°00' N, 34°00' O
- 53°54.6406' N, 34°49.9842' O
- 53°58.9668' N, 36°39.1260' O
- 55°04.5327' N, 36°49.0135' O

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

- ***59°45' N, 33°30' O***
- ***57°30' N, 27°30' O***
- ***56°45' N, 28°30' O***
- ***59°15' N, 34°30' O***
- ***59°45' N, 33°30' O***

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

- *53°30' N, 38°00' O*
- *53°30' N, 36°49' O*
- *55°04.5327' N, 36°49' O*
- *54°58.9914' N, 34°41.3634' O*
- *54°41.1841' N, 34°00' O*
- *53°30' N, 30°00' O*
- *51°30' N, 28°00' O*
- *49°00' N, 26°30' O*
- *49°00' N, 30°30' O*
- *51°30' N, 32°00' O*
- *51°30' N, 38°00' O*
- *53°30' N, 38°00' O*

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

- *44°30' N, 30°30' O*
- *44°30' N, 27°00' O*
- *43°15' N, 27°15' O*
- *43°15' N, 31°00' O*
- *44°30' N, 30°30' O*

Montagne marine di Altair:

- *45°00' N, 34°35' O*
- *45°00' N, 33°45' O*
- *44°25' N, 33°45' O*
- *44°25' N, 34°35' O*
- *45°00' N, 34°35' O*

Montagne marine di Antialtair:

- *43°45' N, 22°50' O*
- *43°45' N, 22°05' O*
- *43°25' N, 22°05' O*
- *43°25' N, 22°50' O*
- *43°45' N, 22°50' O*

Hatton Bank:

- 59°26' N, 14°30' O
- 59°12' N, 15°08' O
- 59°01' N, 17°00' O
- 58°50' N, 17°38' O
- 58°30' N, 17°52' O

- 58°30' N, 18°22' O
- 58°03' N, 18°22' O
- 58°03' N, 17°30' O
- 57°55' N, 17°30' O
- 57°45' N, 19°15' O
- 58°11.15' N, 18°57.51' O
- 58°11.57' N, 19°11.97' O
- 58°27.75' N, 19°11.65' O
- 58°39.09' N, 19°14.28' O
- 58°38.11' N, 19°01.29' O
- 58°53.14' N, 18°43.54' O
- 59°00.29' N, 18°01.31' O
- 59°08.01' N, 17°49.31' O

- 59°08.75' N, 18°01.47' O
- 59°15.16' N, 18°01.56' O
- 59°24.17' N, 17°31.22' O
- 59°21.77' N, 17°15.36' O
- 59°26.91' N, 17°01.66' O
- 59°42.69' N, 16°45.96' O
- 59°20.97' N, 15°44.75' O
- 59°21' N, 15°40' O
- 59°26' N, 14°30' O

North West Rockall:

- 57°00' N, 14°53' O
- 57°37' N, 14°42' O
- 57°55' N, 14°24' O
- 58°15' N, 13°50' O
- 57°57' N, 13°09' O

- 57°50' N, 13°14' O
- 57°57' N, 13°45' O
- 57°49' N, 14°06' O
- 57°29' N, 14°19' O
- 57°22' N, 14°19' O
- 57°00' N, 14°34' O
- 56°56' N, 14°36' O
- 56°56' N, 14°51' O
- **57°00' N, 14°53' O**

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

- 56°24' N, 15°37' O
- 56°21' N, 14°58' O
- 56°04' N, 15°10' O
- 55°51' N, 15°37' O
- 56°10' N, 15°52' O
- **56°24' N, 15°37' O**

Logachev Mound:

- 55°17' N, 16°10' O
- 55°34' N, 15°07' O
- 55°50' N, 15°15' O
- 55°33' N, 16°16' O
- 55°17' N, 16°10' O

West Rockall Mound:

- 57°20' N, 16°30' O
- 57°05' N, 15°58' O
- 56°21' N, 17°17' O
- 56°40' N, 17°50' O
- **57°20' N, 16°30' O**

2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.

Articolo 34 sexies

Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

Belgica Mound Province:

- 51°29.4' N, 11°51.6' O
- 51°32.4' N, 11°41.4' O
- 51°15.6' N, 11°33.0' O
- 51°13.8' N, 11°44.4' O
- **51°29.4' N, 11°51.6' O**

Hovland Mound Province:

- 52°16.2' N, 13°12.6' O
- 52°24.0' N, 12°58.2' O
- 52°16.8' N, 12°54.0' O
- 52°16.8' N, 12°29.4' O
- 52°04.2' N, 12°29.4' O
- 52°04.2' N, 12°52.8' O
- 52°09.0' N, 12°56.4' O
- 52°09.0' N, 13°10.8' O
- **52°16.2' N, 13°12.6' O**

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

- 53°30.6' N, 14°32.4' O
- 53°35.4' N, 14°27.6' O
- 53°40.8' N, 14°15.6' O

- 53°34.2' N, 14°11.4' O
- 53°31.8' N, 14°14.4' O
- 53°24.0' N, 14°28.8' O
- **53°30.6' N, 14°32.4' O**

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

- 53°43.2' N, 14°10.8' O
- 53°51.6' N, 13°53.4' O
- 53°45.6' N, 13°49.8' O
- 53°36.6' N, 14°07.2' O
- **53°43.2' N, 14°10.8' O**

Porcupine Bank sud-occidentale:

- 51°54.6' N, 15°07.2' O
- 51°54.6' N, 14°55.2' O

- 51°42.0' N, 14°55.2' O
- 51°42.0' N, 15°10.2' O
- 51°49.2' N, 15°06.0' O
- **51°54.6' N, 15°07.2' O**

2. Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 devono essere iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottenere ■ un'autorizzazione di pesca ■ conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell'elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.
3. I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 **comunicano**, con quattro ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
4. I pescherecci pelagici operanti in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 **sono** muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente.

5. I pescherecci pelagici operanti in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 *inviano* rapporti VMS ogni ora.
6. I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
7. La pesca di specie pelagiche in una zona di protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm.

Articolo 34 septies

Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc

1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

El Cachucho

- 44°12' N, 05°16' O
- 44°12' N, 04°26' O
- 43°53' N, 04°26' O

– 43° 53' N, 05° 16' O

– **44° 12' N, 05° 16' O**

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un'autorizzazione di pesca **■** *in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio* che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44°00.00' N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca **■** sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1."

10) L'articolo 38 è soppresso.

11) L'articolo 47 è soppresso.

11bis) *Conformemente all'allegato del presente regolamento, sono modificati gli allegati I, IV, XII e XIV del regolamento (CE) n. 850/98 e sono inseriti i nuovi allegati XII bis e da XIV bis a XIV quinquies.*

■

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1434/98

Il regolamento (CE) n. 1434/98 che specifica le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, è modificato come segue:

"All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

1 bis) Il paragrafo 1 non si applica alle aringhe pescate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIIId e nelle acque UE della divisione CIEM IIa."

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

1) *Gli allegati I, IV, XII e XIV sono così modificati:*

a) *Nell'allegato I è soppressa la nota 6 della tabella.*

b) *Nell'allegato IV la tabella è sostituita dalla seguente:*

"Attrezzi da traino: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego di un'unica forcella di dimensioni delle maglie

<i>Specie</i>	<i>Forcella di dimensioni delle maglie (mm)</i>							
	<i><16</i>	<i>16-31</i>	<i>32-69</i>		<i>35-69</i>	<i>70-89</i> <i>(5)</i>	<i>≥90</i>	
	<i>Percentuale minima di specie bersaglio</i>							
	<i>50%</i> <i>(6)</i>	<i>50%</i> <i>(6)</i>	<i>20%</i> <i>(6)</i>	<i>50%</i> <i>(6)</i>	<i>20%</i> <i>(6)</i>	<i>20%</i> <i>(7)</i>	<i>30%</i> ⁽⁸⁾	<i>nessuna</i>
<i>Cicerello (Ammodytidae) ⁽³⁾</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Cicerello (Ammodytidae) ⁽⁴⁾</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Melù (Micromesistius poutassou)</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Tracina drago (Trachinus draco) ⁽¹⁾</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Molluschi (eccetto Seppia) ⁽¹⁾</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Aguglia (Belone belone) ⁽¹⁾</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Capone gorno (Eutrigla gurnardus) ⁽¹⁾</i>		X		X	X	X	X	X
<i>Argentina (Argentina spp.)</i>				X	X	X	X	X
<i>Spratto (Sprattus sprattus)</i>		X		X	X	X	X	X

<i>Anguilla (Anguilla anguilla)</i>			X	X	X	X	X	X
<i>Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) ⁽¹⁾</i>			X	X	X	X	X	X
<i>Sgombro (Scomber spp.)</i>				X			X	X
<i>Suro (Trachurus spp.)</i>				X			X	X
<i>Aringa (Clupea harengus)</i>				X			X	X

<i>Gamberello boreale (Pandalus borealis)</i>						X	X	X
<i>Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) ⁽²⁾</i>					X		X	X
<i>Merlano (Merlangius merlangus)</i>							X	X
<i>Scampo (Nephrops norvegicus)</i>							X	X
<i>Tutti gli altri organismi marini</i>								X

- (1) *Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.*
- (2) *Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.*
- (3) *Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.*
- (4) *Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.*
- (5) *Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione conformemente all'allegato XIV bis del presente regolamento.*
- (6) *Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.*
- (7) *Le catture detenute a bordo non devono superare il 50% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.*
- (8) *Le catture detenute a bordo non devono superare il 60% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice."*

c) Nella tabella dell'allegato XII, le righe corrispondenti alla vongola verace e al polpo sono sostituite dalle seguenti:

Specie	Dimensioni minime	
	regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	Skagerrak e Kattegat
Vongola verace (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35mm	

Specie	Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato)

d) *Nella tabella dell'allegato XII, le righe corrispondenti all'acciuga sono sostituite dalle seguenti:*

"

<i>Specie</i>	<i>Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat</i>
<i>Acciuga (Engraulis encrasicolus)</i>	<p><i>Intera zona, eccetto CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest: 12 cm o 90 individui per chilogrammo</i></p> <p><i>Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest: 10 cm"</i></p>

e) *È inserito il seguente allegato XII bis:*

"

<i>ALLEGATO XIIbis</i>	
DIMENSIONI MINIME PER LEA REGIONE 9	
<i>Specie</i>	<i>Dimensioni minime: Regione 9</i>
Rombo chiodato (Psetta maxima)	45cm

"

- d) Nell'allegato XIV, le voci seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni:


DENOMINAZIONE COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Pesce tamburo	<i>Capros aper</i>
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>
Scorfano	<i>Sebastes spp.</i>
Alacce	<i>Sardinella aurita</i>

- e) Sono inseriti i seguenti allegati da XIV bis a XIV quinquies:

"ALLEGATO XIV bis

CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE

- 1. *La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco deve essere di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il sacco a maglie quadrate è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.***
1. La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.
 2. La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.
 3. Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.
 4. È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.



Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. Il sacco a maglie quadrate riportato nello schema è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.

ALLEGATO XIV ter

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso deve essere unico. Il pannello non deve essere in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni.

2. Collocazione del pannello

Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.

Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

3. Dimensioni del pannello

Il pannello deve avere una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro.

4. Pezza di rete del pannello

Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. di spessore non superiore a 4 mm.


5. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

È consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo.

Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7.

6. L'inserimento del pannello nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.



ALLEGATO XIV quater

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso *ha* una lunghezza di almeno 2 metri.

2. Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione¹⁸.

3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente.

La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.

¹⁸ GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.

ALLEGATO XIV quinquies

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI

1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso *ha* una lunghezza di almeno 2 metri.

2. Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non può trovarsi a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione.

3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati."